

IMPOSTE INDIRETTE

Fideiussioni e decreti ingiuntivi: Registro proporzionale al 3%

di **Marco Bomben**

Il **decreto ingiuntivo** recante la "*condanna al pagamento di somme o valori*", ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell'ambito dell'azione di regresso, è soggetto ad **imposta di registro proporzionale nella misura del 3%**, ai sensi dell'[articolo 8 della tariffa, parte I, del D.P.R. 131/1986](#), "*senza involgere l'applicazione del principio di alternatività Iva/registro*".

È questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 22/E](#) di ieri in risposta alla richiesta di consulenza formulata da un proprio ufficio.

La questione trae origine dal **controverso orientamento della Corte di Cassazione** circa la **tassazione, ai fini del Registro, dei decreti ingiuntivi** recanti la "*condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest'ultimo ricadente in ambito Iva*".

In passato, con la [sentenza del 12 luglio 2013, n. 17237](#), la Cassazione aveva affermato l'**irrilevanza della natura accessoria** del contratto di fideiussione in ambito tributario, dando rilievo al principio **dell'autonomia dei singoli negozi**.

Successivamente, la medesima Corte ha emesso diverse sentenze (Cassazione, ordinanza n. 140/2014, nonché n. 16192/2014; n. 16308/2014; n. 16977/2014) con le quali ha riconosciuto invece la "**natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale** [...]" e statuito la **correttezza della tassazione** degli atti giudiziari in commento **con imposta di registro in misura fissa**, in applicazione del noto principio di **alternatività Iva/registro**.

Infine, più di recente, la Cassazione ha **nuovamente mutato il proprio orientamento** circa la fattispecie in esame con una serie di pronunce relative per lo più al 2015 (Cassazione, sentenze n. 20262/2015, n. 20263/2015, n. 20969/2015) ed in particolare con la sentenza n. 20266 del 9 ottobre 2015.

Secondo l'attuale orientamento della Suprema Corte, la complessiva operazione risulta scindibile in **più rapporti, distinti e autonomi**, quali:

- quello tra creditore e debitore principale;
- quello tra creditore e garante (che viene escusso);
- quello tra **garante e debitore**.

Con particolare riferimento a quest'ultimo rapporto (tra garante e debitore), a parere della Cassazione: *“l’affermata **unitarietà ed inscindibilità dell’operazione** è **esclusa** dal fatto che il titolo da cui scaturisce il debito principale è **del tutto distinto dalla polizza fideiussoria**, dalla quale è derivata la prestazione di garanzia, stipulata tra debitore principale e garante in favore del terzo creditore [...]”*.

Come correttamente osservato dalla Corte, quando il fideiussore chiede l’emissione del decreto ingiuntivo, questi **non fa valere il credito da corrispettivo** (eventualmente pattuito) **per la prestazione resa al debitore**, ma esercita i **diritti già spettanti al creditore** a seguito del pagamento da lui eseguito. Di conseguenza, il titolo giudiziario ottenuto **non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva** e deve essere registrato con aliquota proporzionale al valore della condanna.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia chiude la disamina ritenendo che, con riferimento alla fattispecie in esame, **non operi il principio di alternatività Iva/registro** con la conseguente applicazione dell’**imposta di registro nella misura del 3%** ai sensi dell’[articolo 8 della tariffa, parte I, del D.P.R. 131/1986](#).

